



Dott. Giovanni Battista Armellin  
Dott. Luca Pascale  
Avv. Mariagrazia Stocco  
Avv. Regina Pierobon  
Avv. Carlo Ciaccia

**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**AVVISO DI VENDITA**

**Procedura Esecutiva r.g.e.n. 353 del 2021**

**Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Leonardo Bianco**

**ASTE TEAM Associazione Professionale**  
**Professionista delegato avv. Carlo Ciaccia**

Il sottoscritto avvocato Carlo Ciaccia, delegato ai sensi dell'art. 591/bis c.p.c, dal G.E. dott. Leonardo Bianco, con ordinanza del 19/02/2023 nella procedura esecutiva n. R.G.E. 353/2021, visti gli artt. 569 bis e ss. c.p.c.

**AVVISA**

Che il **giorno 24 gennaio 2024 alle ore 15,00** presso la nota sede del Tribunale di Treviso, Viale Verdi n. 18, si procederà alla **vendita senza incanto con modalità analogica** della seguente consistenza immobiliare:

**01. LOTTO UNICO**

Diritti e quote: piena proprietà

Descrizione del bene: Appartamento facente parte di un fabbricato sito in Vedelago (TV) alla via Papa Sarto n. 18/7 della estensione lorda di circa mq 140,54, composto da ripostiglio, zona giorno, cucina, disimpegno, bagno e due camere da letto.

All' risultano annesse la quota di comproprietà pari ad 2/8 (due ottavi) del portico adibito a posto auto coperto nonché della quota di 6/20 (sei ventesimi) dell'annessa area scoperta comune adibita ad uso promiscuo.

L'intera proprietà in oggetto da indagini esperite presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizi Catastali (Catasto Terreni e Fabbricati) del medesimo comune risulta confinante da Ovest con via Papa Sarto e poi in senso orario particella 106 e con particella 732

Individuazione catastale

La consistenza immobiliare è riportata in catasto fabbricati del Comune di Vedelago come segue:

- Appartamento: Sez. C, foglio 6, particella 107, sub. 1, via Papa Sarto, piano T, cat. A/3, classe 3, vani 5, r.c. euro 335,70;
- Portico: Sez. C, foglio 6, particella 107, sub. 6, piano T, portico;
- Area scoperta: Sez. C, foglio 6, particella 107, sub. 7, piano T, area scoperta mq 149.

Condizioni urbanistiche del bene:

Dalla relazione di perizia del C.T.U., depositata in atti, in merito alla verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene in oggetto, risulta che:

In data 6 giugno 1994 è stata presentata la richiesta per ottenere la concessione edilizia per adeguamento planimetrico abitazione con cambio d'uso da ufficio a residenza. L'ufficio competente ha rilasciato in data 13 novembre 1995 la concessione edilizia N° 195/94.

In data 7 gennaio 2002 è stato rilasciato il certificato di abitabilità N° 1/2002 protocollo N° 69/2002 pratica N° 140/94

Dall'esame della documentazione sono state rilevate le seguenti difformità:

- a) Maggior larghezza del portico.
- b) Lievi modifiche alle pareti interne che determinano una modesta variazione della superficie calpestabile.
- c) Costruzione di una parete per ricavare un locale.

Non ricorrono le condizioni di sanatoria delle porzioni abusive da parte dell'eventuale aggiudicatario ai sensi della legge 28/02/1985 n° 47 art. 40 comma 6 perché le ragioni di credito per cui si procede sono di data posteriore all'entrata in vigore della legge 13/03/1988 n° 68. L'art. 46 comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede che l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria.

Vista la normativa vigente e considerato che l'immobile ricade in zona centro storico si deduce la seguente

Dott. Giovanni Battista Armellin  
Dott. Luca Pascale  
Avv. Mariagrazia Stocco  
Avv. Regina Pierobon  
Avv. Carlo Ciaccia

valutazione.

La difformità di cui al punto a) è dovuta ad un errore di rappresentazione nell'ultimo progetto, perché nei precedenti elaborati grafici le differenze sono entro i limiti della tolleranza. Per questo motivo la difformità è riconducibile al punto seguente.

La difformità di cui al punto b) quantificate in misura inferiore al 2% di quelle progettuali, non sono qualificate una difformità ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 bis (Tolleranza costruttive) del Testo unico edilizia – DPR n.380/2001 “1.

Le tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, dovranno essere dichiarate da un tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili.

La difformità di cui al punto c) relativa alla realizzazione di una parete per ricavare un vano, potrà essere sanata presentando la richiesta di regolarizzazione per le modifiche apportate rispetto all'autorizzato ai sensi dell'articolo 36 comma 1 del Testo unico edilizia – DPR n.380/2001; ove ricorrano i presupposti di legge vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, l'aggiudicatario a propria cura e spese dovrà presentare al comune una Segnalazione Certificata in sanatoria per le diversità riscontrate e per le modifiche apportate in difformità al titolo originario.

In caso di diniego di sanatoria resta a carico dell'aggiudicatario l'onere di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti l'abuso; il tutto come meglio precisato e coerenziato nella perizia di CTU depositata in atti ed a cui si rinvia anche per una più completa descrizione, per la valutazione.

Stato di occupazione: Occupato dall'esecutato

**Prezzo Base: € 21.000,00 (ventunomila/00)**

**Offerta minima per partecipare all'asta: € 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00)**

**Rilancio minimo: € 2.000,00**

## 02. CONDIZIONI DELLA VENDITA

- A) La vendita si perfeziona nel momento del deposito in cancelleria del decreto di trasferimento. L'aggiudicatario acquisterà il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al tempo della vendita, come descritto nella perizia di stima depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso e pubblicata sui siti internet [www.tribunale.treviso.giustizia.it](http://www.tribunale.treviso.giustizia.it), [www.corteappello.venezia.it](http://www.corteappello.venezia.it), [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it), [www.canaleaste.it](http://www.canaleaste.it), [www.asteonline.it](http://www.asteonline.it) e [www.rivistaastegiudiziarie.it](http://www.rivistaastegiudiziarie.it), alla quale si fa espresso riferimento; la vendita è a corpo e non a misura, eventuali differenze di misure non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza delle qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali ecc., per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.
- B) Sono a carico dell'aggiudicatario ogni onere fiscale e spesa derivante dalla vendita, nonché il compenso e spese generali del delegato per le attività di trasferimento della proprietà, ai sensi del D.M. 15/10/2015 n. 227.
- C) Non sono comunque dovuti compensi per mediazione a terzi.
- D) La consistenza immobiliare viene venduta libera da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni e/o sequestri saranno cancellate a spese e cura della procedura. Se l'immobile posto in vendita è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione potrà avvenire, a cura del custode giudiziario, secondo modalità e tempi stabiliti dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 560 c.p.c. L'aggiudicatario potrà esonerare la procedura dalle operazioni di cui al presente articolo.
- E) Ai sensi e per gli effetti del DM 22.01.2008 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti,

Dott. Giovanni Battista Armellin  
Dott. Luca Pascale  
Avv. Mariagrazia Stocco  
Avv. Regina Pierobon  
Avv. Carlo Ciaccia

dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

- F) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita resta a carico dell'aggiudicatario.
- G) I soggetti interessati possono visitare l'immobile con l'assistenza del Custode Giudiziario. Le relative richieste di visita dovranno essere inoltrate al Custode mediante prenotazione tramite il PVP (Portale delle Vendite Pubbliche)

### **03. CONTENUTO DELL'OFFERTA**

- A) Il deposito delle offerte può avvenire personalmente od a mezzo procuratore legale anche ai sensi dell'art. 579 c.p.c.
- B) Le offerte dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c.
- C) La domanda, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà essere formulata nel rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:
  - a) Le offerte sono segrete
  - b) Le offerte sono irrevocabili salvo che:
    - il Giudice ordini l'incanto;
    - siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta;
- D) L'offerta dovrà essere presentata in bollo. Il mancato assolvimento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta; salvo segnalazione immediata all'Agenzia delle Entrate competente per l'avvio delle procedure a carico dell'offerente per il recupero coattivo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi.
- E) L'indicazione dei dati dell'offerente:
  - a) il nome e il cognome dell'offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile (con specificazione del regime patrimoniale tra coniugi), recapito telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale numero di telefax dell'offerente; qualora l'offerente risieda al di fuori del territorio dello Stato Italiano e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26 febbraio 2015;
  - b) il nome del Giudice dell'Esecuzione, quello del professionista delegato, il numero di procedura;
  - c) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente;
  - d) se l'offerente è minorenne l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare allegando altresì copia di un documento di identità e codice fiscale del minore, nonché copia autentica del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
  - e) qualora la richiesta di partecipazione provenga da una società, all'istanza dovrà essere allegata una visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data di deposito dell'offerta di acquisto, in caso di ente imprenditoriale, ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese, da cui risultino i poteri, ovvero:
    - f1) in caso di incarico a terzo non amministratore della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
    - f2) per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dallo statuto vigente) a componente dell'organo amministrativo: estratto autentico notarile del libro delle delibere dell'organo componente dell'ente da cui risulti la delega;
    - f3) per le società di persone con poteri a firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

Dott. Giovanni Battista Armellin  
Dott. Luca Pascale  
Avv. Mariagrazia Stocco  
Avv. Regina Pierobon  
Avv. Carlo Ciaccia

- f) l'offerta può essere presentata da chiunque tranne che dal debitore. Dovrà essere fatta personalmente o a mezzo avvocato, sia quale mandatario munito di procura speciale notarile, che per persona da nominare; in tal caso l'avvocato dovrà documentare le proprie complete generalità allegando fotocopia del documento di iscrizione all'albo e la procura notarile che conferisce i relativi poteri; la dichiarazione di nomina andrà effettuata entro 3 (tre) giorni dalla data fissata per l'esame delle offerte e depositare presso il professionista delegato, in sede di nomina, la relativa procura speciale notarile;
- g) ove l'offerente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati anagrafici del coniuge e dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del coniuge; qualora si volesse escludere, in caso di aggiudicazione, il bene dalla comunione medesima, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i dati del coniuge, che, in ogni caso, dovrà essere presente all'esame delle offerte per rendere la dichiarazione prevista all'art. 179 c.c., ovvero dovrà rilasciare successivamente detta dichiarazione comparando davanti al professionista delegato, prima della emissione del decreto di trasferimento;
- h) i dati identificativi della consistenza immobiliare per cui l'offerta è proposta, sufficienti a rendere ragionevolmente inequivoca, unitamente ad ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, la riferibilità dell'offerta stessa ai dati identificativi. In caso di vendita in più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formati ed ordinati nell'avviso di vendita.
- i) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto del valore determinato ex art. 568 cpc, a pena di inefficacia dell'offerta e comunque nel rispetto delle modalità di seguito indicate, a pena di inefficacia dell'offerta;
- j) l'offerente potrà altresì indicare un termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 120 (centoventi) giorni dalla data di aggiudicazione; la mancata indicazione del termine non è causa di inefficacia della domanda;
- k) la dichiarazione di residenza ovvero l'elezione di domicilio nel Comune di Treviso, da parte dell'offerente;
- l) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e della certificazione ipotecaria/notarile e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile;
- m) la richiesta di agevolazioni fiscali (prima casa e/o prezzo valore), salva la facoltà di depositarla al momento dell'aggiudicazione o nei 20 (venti) giorni successivi;
- n) in caso di offerta telematica formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica: la procura dovrà essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e potrà essere allegata anche in copia immagine;
- o) il decreto di trasferimento potrà essere emesso esclusivamente in favore del soggetto che ha presentato l'offerta

#### 04. PRECISAZIONI PER L'OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13, 00 del giorno precedente la data della vendita presso la sede di Aste Team Associazione Professionale in Treviso, Viale F.lli Cairoli n. 153.

La presentazione delle offerte potrà avvenire nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Sulla busta dovranno essere indicate esclusivamente le generalità di chi presenta l'offerta (che potrà essere anche persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato alla vendita e la data della vendita.

Nessuna ulteriore indicazione deve essere apposta sulla busta, pena la irricevibilità della domanda.

All'offerta dovrà essere allegato, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile, intestato a "TRIBUNALE DI TREVISO R.G. E. 353/202", ovvero la documentazione con data e CRO del bonifico attestante l'avvenuto versamento a titolo di cauzione da eseguirsi sul conto corrente intestato alla procedura, "TRIBUNALE DI TREVISO R.G. E. 353/2021", iban IT30 L083 9961 5640 0000 00137 609 - Credito Trevigiano BCC - Filiale di Castelfranco Veneto, per un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto;

Dott. Giovanni Battista Armellin  
Dott. Luca Pascale  
Avv. Mariagrazia Stocco  
Avv. Regina Pierobon  
Avv. Carlo Ciaccia

In caso di versamento a mezzo bonifico dovrà altresì essere indicato il codice iban del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico.

Il bonifico dovrà essere eseguito in tempo utile affinché la cauzione risulti accreditata, al momento dell'apertura delle buste, sul conto corrente intestato alla procedura e quindi in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta.

## **05. PARTECIPAZIONE ALLA GARA, APERTURA DELLE BUSTE, DISPOSIZIONI GENERALI**

**L'apertura delle buste depositate in via analogica sarà effettuata il giorno 24 gennaio 2024 alle ore 15,00**

All'apertura delle buste saranno ammessi esclusivamente coloro che si dichiareranno offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame.

Le offerte saranno aperte ed esaminate contestualmente.

Le offerte presentate con modalità cartacea saranno aperte ed inserite nella piattaforma [www.falcoaste.it](http://www.falcoaste.it).

In seguito alla verifica della regolarità formale e sull'avvenuto versamento della cauzione, il Professionista Delegato provvederà alla dichiarazione delle offerte inefficaci poiché:

- a) depositate oltre il termine fissato;
- b) inferiori al valore secondo le modalità determinate con il presente avviso e di cui in seguito (prezzo base ossia una offerta pari a 3/4 - tre quarti - del prezzo base, soggetta a validazione);
- c) non accompagnate dalla cauzione indicata secondo le modalità del presente avviso.

## **06. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 572, 573 e 574 c.p.c., il professionista delegato sentite le parti ed i creditori iscritti non intervenuti, provvederà sulle offerte secondo le seguenti modalità:**

- a) Qualora si presentata una sola offerta di importo pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.
- b) Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, si potrà far luogo alla vendita ove ritenuto che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588; pertanto l'offerta presentata non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del professionista delegato, in base alle disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nell'ordinanza di delega, di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente;
- c) Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, non si farà luogo alla vendita ove siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588;
- d) Qualora siano presentate più offerte, il professionista delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta fissando la misura minima del rilancio nel 1% del prezzo base;
- e) Qualora la gara non possa avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti:
  - nel caso in cui siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il delegato non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione;
  - nel caso in cui non siano state presentate istanze di assegnazione di cui all'art.588 c.p.c. il professionista delegato, quando ritiene che non vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, valuterà se disporre l'aggiudicazione a favore del maggiore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che, ai fini della individuazione della migliore offerta, si deve tenere conto dei seguenti elementi:
    - entità del prezzo offerto;
    - entità della cauzione prestata;
    - termine indicato per il pagamento (comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni);
    - la prima presentata.

Dott. Giovanni Battista Armellin  
Dott. Luca Pascale  
Avv. Mariagrazia Stocco  
Avv. Regina Pierobon  
Avv. Carlo Ciaccia

- f) Qualora non siano state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito; qualora le stesse non siano efficaci, in ogni caso qualora si verificano una o più delle circostanze di cui al c.p.c. per cui la vendita non potrà aver luogo, il delegato riferirà al Giudice il quale, in caso di istanze di assegnazione, provvederà sulle domande presentate, fissando il termine entro il quale l'assegnatario dovrà versare l'eventuale conguaglio.
- g) In assenza di istanze di assegnazione e di offerte, il professionista delegato riferirà al Giudice il quale provvederà per il prosieguo.
- h) Entro il termine indicato nell'offerta, o, in caso di mancata indicazione, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, dall'aggiudicazione, senza alcuna sospensione feriale, l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo del prezzo nonché le spese per gli oneri tributari e gli altri esborsi connessi al trasferimento cedenti a carico dell'aggiudicatario, come precisati dal Professionista Delegato; sarà altresì tenuto al versamento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, degli eventuali ulteriori oneri, diritti e spese di vendita per la differenza, qualora risultassero di importo maggiore a quello come sopra quantificato.
- i) Il versamento potrà essere effettuato mediante assegno circolare intestato a "TRIBUNALE DI TREVISO R.G. E. 353/2021", oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura "TRIBUNALE DI TREVISO R.G. E. 353/2021", iban IT30 L083 9961 5640 0000 00137 609 - Credito Trevigiano BCC - Filiale di Castelfranco Veneto;
- j) In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e delle ulteriori spese l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 cpc. Le somme versate a titolo di cauzione saranno trattenute a favore della procedura; l'aggiudicatario potrà inoltre essere tenuto al versamento di una ulteriore differenza ai sensi dell'art. 587 comma 2 cpc
- k) Ove la procedura esecutiva si svolga su impulso o con l'intervento di creditore fondiario ex art. 41 T.U.B., il creditore fondiario dovrà depositare presso il delegato istanza corredata di nota riepilogativa di precisazione del credito entro il termine perentorio di quindici giorni dall'aggiudicazione, con specifica indicazione delle modalità tramite le quali potrà essere effettuato il pagamento, con l'indicazione dell'IBAN relativo al conto su cui le somme potranno essere versate dall'aggiudicatario tramite bonifico e infine con l'espresso impegno a comunicare immediatamente al delegato l'avvenuto pagamento a opera dell'aggiudicatario.
- l) A fronte di tale istanza l'aggiudicatario (che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà effettuare un versamento parziale del residuo prezzo direttamente al creditore fondiario, pena la decadenza dall'aggiudicazione con perdita della cauzione versata.
- m) L'eccedenza di prezzo rispetto agli importi della cauzione e delle somme direttamente versate all'Istituto di credito dovrà essere versata secondo le modalità di cui al punto i) che precede.
- n) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sulla medesima consistenza immobiliare oggetto della vendita, ai sensi dell'art. 585 c.p.c.; in tal caso dovrà darne espressa comunicazione al delegato.
- o) Il delegato potrà autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 cpc.
- p) Il delegato potrà autorizzare l'aggiudicatario che ne faccia richiesta e se previsto nell'ordinanza di vendita, al pagamento del saldo del prezzo in forma rateale e all'immissione nel possesso, previa verifica della fideiussione depositata, a norma dell'art. 574 cpc.
- q) Ai partecipanti alla gara non aggiudicatari che abbiano presentato offerta telematica ovvero offerta cartacea corrispondendo la cauzione a mezzo bonifico bancario verrà rimborsato l'importo della cauzione mediante bonifico alle stesse coordinate bancarie del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di versamento della cauzione.
- r) Ai partecipanti alla gara non aggiudicatari che abbiano presentato offerta cartacea e corrisposto la cauzione mediante assegno circolare, sarà restituito l'assegno circolare della cauzione

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite via mail [info@asteteam.tv](mailto:info@asteteam.tv) o telefonando ad ASTE TEAM al



Dott. Giovanni Battista Armellin  
Dott. Luca Pascale  
Avv. Mariagrazia Stocco  
Avv. Regina Pierobon  
Avv. Carlo Ciaccia

n. 04221627873 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Le richieste di visita dell'immobile dovranno essere rivolte al Custode mediante il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.

Il professionista delegato  
Avvocato Carlo Ciaccia

Firmato digitalmente da: Carlo  
Ciaccia

Data: 06/10/2023 17:01:11